



COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE

PROVINCIA DI PAVIA

C.A.P. 27040

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.....12..... DEL....14/03/2009.....

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI COLLABORAZIONE AD ESPERTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE.

L'anno 2009 addì quattordici del mese di marzo alle ore 10,00
nella sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

PRESENTI	SI	NO
VERCESI CORRADO	X	
POGGI PIERA	X	
BREGA ANDREA		X
TOTALE	2	1

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Carotenuto Rita

Il Sig. VERCESI CORRADO - SINDACO - assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI COLLABORAZIONE AD ESPERTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione n. ~~45/08~~ con la quale sono stati determinati, i criteri generali per l'affidamento di incarichi esterni ,ai sensi dell'art. 3 – co. 54, 55, 56 e 57 – L. n. 244/2007 e art. 48 – co. 3 – D.Lgs. n. 267/2000;

- Richiamate le seguenti disposizioni di legge:
- l'art. 48 – co. 3 – D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 7 – co. 6 – del D.Lgs. n. 165, come sostituito dall'art. 46 – co. 1 – del D.L. n. 112/2008, convertito nella L. n. 133/2008;
- l'art. 3 – co. 55 – della L. n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), come sostituito dall'art. 46 – co. 2 – del D.L. n. 112/2008, convertito nella L. n. 133/2008;
- l'art. 3 – co. 56 – della L. n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), come sostituito dall'art. 46 – co. 3 – del D.L. n. 112/2008, convertito nella L. n. 133/2008;
- l'art. 76 del D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008.

Visto il Parere n. 31/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica;

Vista la deliberazione n. 37/2009 della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo della Lombardia;

Ritenuto necessario ed urgente procedere all'adozione del regolamento per l'affidamento di incarichi Collaborazione ad esperti esterni all'amministrazione;

Visto ed esaminato l'allegato schema di Regolamento che tiene conto delle indicazioni dettate nella sopra citata deliberazione della corte dei Conti n. 37/09 e ritenuto meritevole di approvazione;

Acquisito il parere di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area affari

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

- di approvare il testo normativo riportato nel documento allegato 1, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, recante la disciplina dei limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza ad esperti esterni all'amministrazione, costituito da n. 9 articoli;-

- di inviare copia del presente regolamento alla Corte dei Conti, Sezione Controllo per la Regione Lombardia, entro trenta giorni dalla sua approvazione;

- di trasmettere copia del presente atto alle Organizzazioni Sindacali per l'informazione.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il quarto comma dell'art. 134 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI, espressi in forma palese;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI COLLABORAZIONE

AD ESPERTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE

(Art. 3 - commi 54, 55, 56 e 57 - della Legge n. 244/2007, art. 48, comma 3, D. Lgs 267/2000, artt. 46, 76 e 77 D.L. 112/2008, convertito nella Legge 133/2008)

ART. 1 CONTENUTO DEL REGOLAMENTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione autonoma, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni, in conformità di quanto previsto dall'art. 7 - co. 6 e segg. - del D.Lgs. n. 165/2001, dall'art. 110 - co. 6 - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 - commi 54, 55, 56 e 57 - della L. n. 244/2007, come sostituito dagli artt. 46 e 76 del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge 133/2008.
2. Il presente regolamento è predisposto nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio con deliberazione n. 45.... del25/11/2008

ART. 2 PRESUPPOSTI DI LEGITTIMITA' PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

1. L'Ente può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa per esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
 - a) l'incarico sia previsto in un programma approvato dal Consiglio oppure si riferisca ad attività istituzionali stabilite dalla legge;
 - b) l'oggetto della prestazione corrisponda alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Ente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e risulti coerente con le esigenze di funzionalità dell'Ente;
 - c) la prestazione abbia natura temporanea e altamente qualificata e siano preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Quest'ultimo deve essere strettamente correlato alla professionalità richiesta; deve inoltre essere prevista la verifica del raggiungimento del risultato;
 - d) l'Ente abbia preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno.
2. L'accertamento delle predette condizioni per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma è attestata dal dirigente o dal responsabile del servizio cui è demandata la competenza a provvedere all'incarico.
3. I soggetti incaricati ai sensi del presente regolamento devono essere in possesso dei requisiti culturali e professionali di cui all'art. 7 - co. 6 - del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 46 del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge 133/08, (particolare e comprovata specializzazione anche universitaria). Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. La specializzazione richiesta

deve essere oggetto di accertamento in concreto condotto sull'esame di documentati curricula.

4. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il responsabile che ha stipulato i contratti.
5. I presupposti che legittimano il ricorso alla collaborazione devono trovare adeguata indicazione nel provvedimento di incarico.

ART. 3 PROGRAMMAZIONE DEGLI INCARICHI

1. Gli incarichi di collaborazione autonoma di cui al presente regolamento possono essere affidati solo per lo svolgimento di attività istituzionali stabilite dalla legge o previste in un programma approvato dal Consiglio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 – co. 55 – della L. n. 244/2007, come sostituito dall'art. 46 – co. 2 - del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge 133/08.
2. La delibera di approvazione del programma indicato al comma precedente costituisce allegato al bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 172 del T.U. n. 267/2001 e s.m.i. e deve trovare riscontro nel bilancio preventivo annuale, nella Relazione Previsionale e Programmatica e nel bilancio pluriennale secondo le disposizioni degli articoli 165 – co. 7, 170 – co. 3 e 171 – co. 3, del sopra citato T.U. 267/2000 e s.m.i.
3. In alternativa all'approvazione di uno specifico "programma degli incarichi di collaborazione autonoma", l'Ente può inserire la programmazione degli incarichi in oggetto nella Relazione Previsionale e Programmatica, secondo quanto previsto nel Parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica - n. 31/08.

ART. 4 LIMITI DI SPESA

1. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione di cui al presente Regolamento è fissato nel bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 3 – co. 56 – della L. n. 244/2007, come sostituito dall'art. 46 del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge 133/08.

ART. 5 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

1. Gli incarichi vengono conferiti dal responsabile del servizio interessato all'incarico, previa verifica dei presupposti di cui all'art. 2 e nel rispetto dei limiti di spesa fissati nel bilancio di previsione.
2. I provvedimenti di incarico devono indicare i requisiti di professionalità posseduti dal soggetto proposto per l'incarico secondo le disposizioni di legge.
3. Gli incarichi di importo superiore a 206.000 euro, al netto dell'Iva, devono essere affidati previa gara di rilevanza comunitaria; quelli compresi tra 20.000 euro, al netto dell'Iva, e 206.000 euro al netto dell'Iva, possono essere conferiti all'esito di una apposita **selezione attivabile mediante avviso da pubblicare con adeguate forme, ovvero tramite indagine di mercato ad almeno cinque soggetti, in possesso dei requisiti previsti ed individuati secondo criteri di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, pari opportunità tra uomini e donne e trasparenza.**
4. Gli incarichi professionali il cui compenso netto sia inferiore a € 20.000,00 al netto di IVA e oneri previdenziali, può essere conferito con le modalità indicate nel comma 3 (**pubblicazione avviso**) ovvero tramite **indagine di mercato ad almeno tre soggetti, in possesso dei requisiti previsti ed individuati secondo criteri di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, pari opportunità tra uomini e donne e trasparenza.**
5. L'affidamento diretto è consentito solo in circostanze particolari, quali la diserzione della procedura concorsuale, l'unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo e l'assoluta urgenza. Sono inoltre richiesti i requisiti di idoneità morale, di capacità tecnica-professionale ed economico-finanziaria in relazione all'importo dell'affidamento.

ART. 6 CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo della prestazione è stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, facendo anche riferimento ai valori remunerativi di mercato o, in assenza di questi, ai compensi corrisposti dall'Ente con prestazioni riconducibili a quelle oggetto del contratto, tenendo conto anche degli oneri previdenziali e assicurativi a carico del datore di lavoro, ferma restando la necessità che sia proporzionato all'attività da svolgere.

2. La liquidazione del corrispettivo avviene, di norma, al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione del disciplinare in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico. Nel provvedimento di liquidazione il Responsabile dà atto dell'esito dell'incarico, attesta lo stato di realizzazione, anche parziale in caso di acconto, il rispetto dei tempi, il prodotto finale e la sua effettiva utilità per l'Ente.

ART. 7 PUBBLICITA' DEGLI INCARICHI

1. Gli estremi dei provvedimenti di affidamento degli incarichi esterni, completi dei dati identificativi del collaboratore, dell'oggetto dell'incarico, del compenso e della durata sono pubblicati nella sezione dedicata del sito web del Comune e all'Albo pretorio dell'Ente. In assenza della pubblicazione sul sito la liquidazione del corrispettivo costituisce illecito disciplinare.

ART. 8 CONTROLLI DELL'ORGANO DI REVISIONE E DELLA CORTE DEI CONTI

1. Gli atti di spesa per gli incarichi di cui al presente Regolamento sono sottoposti al preventivo controllo dell'Organo di revisione. Quelli di importo superiore a 5.000 euro – Iva esclusa - devono essere sottoposti al controllo della Sezione Regionale della Corte dei Conti, secondo la modalità fissata dalla Sezione medesima.

2. Il presente regolamento viene trasmesso alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, entro 30 giorni dall'adozione.

ART. 9 ESCLUSIONI

1. Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento:

- a) le progettazioni, e le attività ad esse connesse, relative a lavori pubblici di cui agli artt. 90 e 91 del D.Lgs. 163/2006, come modificato dal D.Lgs. 113/2007 e dal D. Lgs 152/2008, secondo la disposizione contenuta all'art. 1 – comma 42 - della Legge n. 311/2004;
- b) le attività obbligatorie per legge in mancanza di uffici a ciò deputati;
- c) la rappresentanza in giudizio in mancanza di ufficio legale interno.
- d) Le prestazioni dei componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.
- e) Gli incarichi conferiti a dipendenti di altra amministrazione ai sensi all'art.1, comma 557 della legge 311/2004, che consente ai Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti di altre Amministrazioni Locali.



Comune di San Damiano al Colle

Provincia di Pavia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DEL LA GIUNTA COMUNALE

N. 12 DEL 14/03/2009

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI COLLABORAZIONE AD ESPERTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con il parere FAVOREVOLE.

Li, 14/03/2009

IL SEGRETARIO COMUNALE

R. Carotenuto



Letto, approvato e sottoscritto


IL PRESIDENTE

Corrado Vercesi



IL SEGRETARIO COMUNALE

R. Carotenuto



DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della deliberazione sopraestesa è pubblicata all' Albo Pretorio dal **25 APR. 2009** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE

R. Carotenuto



DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

Comunicata ai Capigruppo Consiliari il

prot. n° **981**

Comunicata al Prefetto di Pavia il

prot. n°

E' divenuta esecutiva per scadenza del termine di 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell' art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267 in data **19 APR. 2009**

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addi **20 APR. 2009**

